



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 10-05-2016

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU- ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di maggio alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune è in carica:

GIUDICI GUIDO	P
MORESCHI LUCIANO	P
BOTTI CARLO	P
MORANDI ALESSANDRO	P
CAPITANIO RITA	P
BONI MICHELA	P
BENDOTTI LORIS	P
ORRU' PIETRO	P
MAGRI STEFANO	P
TAGLIAFERRI LUCA	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. MARCO GIUSEPPE AGRO' il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUIDO GIUDICI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

La sottoscritta Piantoni Maria Responsabile del servizio,giusto Decreto n.5/2014 del 28.04.2014, ai sensi dell'art. 49/1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267, in ordine alla deliberazione di cui sotto esprime i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile in senso favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Piantoni

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che recita: "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.";

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 1 comma 703 della medesima legge è fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU istituita con D.Lgs. n. 23/2011 e modificata con D.L. n. 201/2011,
- con i commi dal 704 al 727 della medesima legge sono apportate sostanziali modifiche alla precedente disciplina IMU;

PRECISATO che:

- l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/ 2011 (Legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (IMU)", in vigore dall'01/01/2014, approvato con propria deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 17/04/2014;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo dall'anno 2013 la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

RICHIAMATO:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

PRESO ATTO che:

- l'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) apporta modifiche sostanziali all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilendo che *"l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione,
- ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- ai sensi dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

PRECISATO che le modifiche apportate all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e smi, dal comma 10 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 comportano l'eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, **disponendo la riduzione della base imponibile del 50%** *"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comandante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23"* (comma2 lett. a)

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

PRESO ATTO che dal comma 26 della Legge di Stabilità 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali della finanza pubblica, sospende l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione della TARI.

DATO ATTO che:

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo **modello F24** o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in **2 rate**, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE
Codice fiscale e Partita IVA 00663280162
tel. 0346/51014 fax 0346/51694
info@comune.vilminore.bg.it

precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 **definisce abitazione principale** l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; il medesimo comma stabilisce altresì che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- il medesimo comma, come modificato dal D.L. n. 47 del 28/03/2014, precisa che **a partire dall'anno 2015** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli **italiani residenti all'estero (AIRE)**, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che i Comuni deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto ministeriale;
- il comma 444 della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. B, del D.L. n. 35/2013, secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2013:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

informatico; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico,

- il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, il versamento della seconda IMU è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta,
- il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 08/07/2015 con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2015

TENUTO CONTO :

- del gettito IMU dell'annualità 2015,
- delle modifiche applicative introdotte dalla Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) con particolare riferimento alla nuova fattispecie del tributo di competenza comunale IUC articolata in IMU, TASI e TARI,
- delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016 al fine di salvaguardarne gli equilibri garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini, per effetto delle quali appare opportuno confermare per l'anno in corso le aliquote approvate per il 2015 nel rispetto del blocco degli aumenti tributari stabiliti per l'anno 2016 dalla Legge di Stabilità n. 208/2015. ;

PRECISATO che la definizione delle aliquote IMU è fortemente condizionata anche dall'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni stabilito con l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha disciplinato:

- a) la riserva statale del gettito (ad aliquota standard) dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- b) l'istituzione del "Fondo di solidarietà comunale", finanziato con parte del gettito dell'IMU, mediante compartecipazione dei Comuni stessi, la cui determinazione è legata anche alla stima, operata dal Ministero, del gettito Imu e Tasi ad aliquote standard;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

VALUTATA la proposta inserita nello schema di Bilancio di previsione 2016 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 11/04/2016, in merito all'applicazione delle seguenti aliquote per l'Imposta municipale propria, formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire:

- *aliquota ordinaria per tutte le Categorie, esclusa la D, comprese le aree edificabili del 8,0 per mille;*
- *aliquota abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A1, A8, A9, del 4 per mille;*
- *aliquota per i fabbricati categoria D, escluse le D1 e D5 di cui al punto sotto indicato, del 7,6 per mille*
- *aliquota per fabbricati categoria D1 (centrali idroelettriche) e D5 (banche) aggiuntiva del 1 per mille a quella base dello Stato dello 7,6 per mille;*



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

PRECISATO che:

- ricadendo il Comune di Vilminore di Scalve in area montana, i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'applicazione dell'Imposta municipale propria ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 (come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, lettera a) D.L. n.16/012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012),
- ai sensi dell'art. 8 – sezione Imu del Regolamento comunale per la disciplina della IUC dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RILEVATO altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 04.11.2011 si è provveduto alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Vilminore di Scalve ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, valevole anche per l'anno 2015;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri tecnico e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di stabilire con riferimento all'Imposta Municipale Propria "IMU" l'applicazione per l'anno 2016 delle seguenti aliquote:
 - *aliquota ordinaria per tutte le Categorie, esclusa la D, comprese le aree edificabili del 8,0 per mille;*
 - *aliquota abitazione principale, e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9 del 4 per mille;*
 - *aliquota per i fabbricati categoria D, escluse le D1 e D5 di cui al punto sotto indicato, del 7,6 per mille*
 - *aliquota per fabbricati categoria D1 (centrali idroelettriche) e D5 (banche) aggiuntiva del 1 per mille a quella base dello Stato dello 7,6 per mille, quindi complessivamente del 8,6 per mille;*

Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016.

3. Di dare atto che con il presente atto viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili IMU", approvato con propria deliberazione nr. 5 del 17/04/2014;
5. Di dare atto che, ai fini della determinazione del **valore delle aree fabbricabili** site nel Comune di Vilminore di Scalve, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili si applicano i parametri definiti con deliberazione della Giunta Comunale n 89 del 04.11.2011, valevole anche per l'anno 2016;
6. Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
7. Di delegare il Responsabile IMU ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale Federalismo entro i termini di legge.
8. Di dare atto che con le aliquote sopra determinate il gettito IMU previsto da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2016 ammonta a €. 311.000,00;
9. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
10. Con unanime e separata votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000.



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE


Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
GIUDICI GUIDO




Il Segretario
AGRO' MARCO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 13-05-2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13-05-2016 al 27-05-2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Vilminore di Scalve, li 13-05-2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
AGRO' MARCO GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a norma di legge ed è divenuta esecutiva per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Vilminore di Scalve, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
AGRO' MARCO GIUSEPPE